

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2000 DEL 21/10/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

*Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 408 del 12/3/2021*

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA PER LA FORMAZIONE DEGLI SPECIALIZZANDI IN FARMACIA OSPEDALIERA, ANNI 2023-2027

per IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott.ssa Michela Conte

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2169/22

*Il Responsabile , Direttore U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Dalla Zuanna*

---

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- questa Azienda Ulss con deliberazione n. 21 del 09.01.2019 ha approvato la convenzione con l'Università degli Studi di Padova per la formazione specialistica in Farmacia ospedaliera in scadenza il 31 dicembre 2022;
- allo scopo di dare seguito alla collaborazione suddetta, l'Università degli Studi di Padova con nota del 20.06.2022, ns. prot. n. 55764, ha proposto il rinnovo della convenzione per il prossimo quinquennio;
- in merito alla formazione specialistica in Farmacia Ospedaliera, vanno ricordati il Decreto MIUR 29 marzo 2006 e s.m. i. che definisce gli standard ed i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione, nonché il decreto MIUR del 4 febbraio 2015, n. 68, di riordino di dette Scuole, emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del D.lgs n. 368/1999, che ha sostituito il precedente D.M. 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il D.I. n. 68/2015 all'articolo 3, comma 3, dispone che, con specifico e successivo decreto, siano identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede e alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;
- poiché ad oggi tale decreto non è stato emanato, l'Ateneo di Padova ha ritenuto di procedere con il rinnovo della convenzione in essere, secondo gli standard e i requisiti minimi ancora disciplinati dal D.M. del 29 marzo 2006.

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dal Direttore dell'U.O.C. di Farmacia dell'Ospedale P.O. Bassano e Santorso e dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale di questa Azienda come da documentazione in atti.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare il testo della convenzione per la formazione specialistica in Farmacia Ospedaliera, proposta dall'Università degli Studi di Padova, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- l'art.3 del Dlgs 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19
- le note protocollo n. 35512 del 30.01.2018 e n. 111059 del 22.03.2018 della Regione Veneto Area Sanità e Sociale

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare

istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

#### DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della convenzione (con decorrenza 01.01.2023 – 31.12.2027) per la formazione specialistica in Farmacia ospedaliera con l'Università degli Studi di Padova per la frequenza di specializzandi presso questa Azienda Ulss, come risulta dal testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
E L'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA  
PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN FARMACIA OSPEDALIERA**

VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

VISTO il Decreto MIUR 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato Decreto MIUR n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto MIUR 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2015, n. 126, S.O., recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall'articolo 15 del suddetto D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, che ha sostituito il precedente D.M. 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, il quale dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;

Rilevato che ad oggi la definizione degli standard e dei requisiti minimi, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all' articolo 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, è ancora disciplinata dal D.M. del 29 marzo 2006;

VISTA la delibera con cui il Consiglio della Scuola di Specializzazione ha valutato l'idoneità delle strutture dell'azienda ai fini del completamento della formazione degli specializzandi in farmacia ospedaliera;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, REP. N. 168 del 21 luglio 2009 con cui è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
TRA**

**l'Università degli Studi di Padova**, con sede in via 8 Febbraio, 2 – 35122 Padova, P.IVA 00742430283, rappresentata dalla Magnifica Rettore, prof.ssa Daniela Mapelli

**E**

**l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana** (di seguito denominata Azienda) con sede in Via Dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI), P.IVA e C.F. 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere per l'Università.

**Art. 2**

L'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana convengono di instaurare una collaborazione ai fini della formazione degli specializzandi in Farmacia Ospedaliera.

**Art. 3**

L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana mette a disposizione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (di seguito denominata "Scuola") il personale, le strutture e le attrezzature delle seguenti Unità Operative:

U.O.C. di Farmacia Ospedaliera Ospedale di Bassano e Santorso  
U.O.C. di Assistenza Farmaceutica Territoriale Bassano e Santorso

L'Azienda attesta che le suddette strutture sono in possesso degli standard generali e specifici previsti dal DM 29 marzo 2006, ai fini dell'accreditamento quali strutture della rete formativa della Scuola. L'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente all'Università ogni variazione che determini il venire meno dei presupposti e delle condizioni necessari per il possesso degli standard generali e specifici di cui al DM 29 marzo 2006.

**Art. 4**

La frequenza degli specializzandi nella struttura convenzionata avviene per periodi stabiliti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione.

La frequenza degli specializzandi è finalizzata al conseguimento delle conoscenze culturali e abilità professionali previsti dall'Ordinamento della Scuola.

Il Consiglio della Scuola formula la programmazione delle attività pratiche dello specializzando. Tale programmazione viene attuata con il responsabile della struttura convenzionata e nel rispetto delle relative proporzioni di didattica pratica e teorica previste in sede di programmazione.

L'attività di formazione dello specializzando, durante la frequenza della struttura convenzionata, è seguita e verificata da un tutore universitario, designato dalla Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un referente della struttura stessa, indicato dall'Azienda (tutor aziendale).

Il tutore aziendale dovrà certificare, mediante firma, le attività svolte dallo specializzando nella struttura convenzionata e annotate nel libretto-diario delle attività formative dello specializzando stesso.

#### **Art. 5**

Il controllo della frequenza degli specializzandi in formazione, è affidato al responsabile della struttura dove si svolge l'attività formativa.

La documentazione di attestazione della frequenza deve essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

#### **Art. 6**

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### **Art. 7**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

- l'Azienda è tenuta a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

- l'Azienda, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale gli specializzandi saranno inseriti, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;

- l'Università è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi gli specializzandi. Nello specifico si fa carico di:

1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);

2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche.

L'Azienda, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale gli specializzandi saranno inseriti, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata da ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, qualora gli specializzandi dell'Università, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, siano esposti a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture dell'Azienda ove saranno inseriti, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 101/2020, le Parti concordano quanto segue:

1. Gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio degli specializzandi in funzione dell'attività che verrà effettuata presso l'Azienda e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione dell'Università provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo;
2. Il Medico Autorizzato dell'Università, per gli specializzandi classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato all'Azienda;
3. L'Azienda provvede a dotare gli specializzandi di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza;
4. Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda trasmette all'Esperto di Radioprotezione dell'Università la dosimetria personale che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dall'Ente di appartenenza.

#### **Art. 9**

L'Azienda garantisce agli specializzandi l'accesso alla mensa alle condizioni del personale esterno e alle altre strutture logistiche di supporto della struttura in cui essi svolgono l'attività formativa, L'Azienda mette a disposizione degli specializzandi le uniformi di servizio.

#### **Art. 10**

La presente convenzione ha validità **dal 01 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2027**.

La presente convenzione può essere rinnovata per volontà espressa delle parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale.

L'Azienda si impegna comunque a consentire il completamento della formazione specialistica agli specializzandi ancora in corso al momento del recesso.

#### **Art. 11 - Imposta di bollo e di registro**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo virtuale rimane ad esclusivo carico dell'Università, che fornirà all' Azienda l'attestazione dell'avvenuto assolvimento.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

#### **Art. 12 - Norma finale**

Le parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applichino le disposizioni di legge e i regolamenti dell'Università, applicabili in materia.

La presente Convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

*La Rettrice  
dell'Università degli Studi di Padova  
Prof.ssa Daniela Mapelli*

*Firmato digitalmente*

*Il Direttore Generale  
dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana  
Dott. Carlo Bramezza*

*Firmato digitalmente*